

REGOLAMENTO (CE) N. 1827/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1997

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 483/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1264/97 della Commissione, del 1º luglio 1997, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine⁽⁵⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1998; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/96⁽⁷⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento

(CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽¹¹⁾, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽¹²⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹³⁾, e (CE) n. 2790/94, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 483/97 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

- 36 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 359 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 21.⁽⁶⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 86 del 4. 4. 1996, pag. 30.⁽⁸⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁹⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽¹⁰⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽¹¹⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽¹²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽¹³⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.⁽¹⁴⁾ GU L 75 del 15. 3. 1997, pag. 29.